I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

CORTE DI GIUSTIZIA

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

del 7 giugno 1989

LA CORTE,

visto l'articolo 55 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

visto l'articolo 188, terzo comma del trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'articolo 160, terzo comma del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

considerando che l'istituzione di un tribunale di primo grado delle Comunità europee con decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom del Consiglio rende necessario un adattamento del regolamento di procedura;

con l'approvazione unanime del Consiglio in data 29 maggio 1989,

STABILISCE LE SEGUENTI MODIFICHE DEL SUO REGOLAMENTO DI PROCEDURA:

Articolo 1

Nel regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee, adottato il 4 dicembre 1974 *(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. L 350 del 28. 12. 1974, pag. 1), modificato il 12 settembre 1979 *(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. L 238 del 21. 9. 1979, pag. 1), il 27 maggio 1981 *(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. L 199 del 20. 7. 1981, pag. 1) nonché l'8 maggio 1987 *(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. L 165 del 24. 6. 1987, pag. 1), sono inserite, dopo l'articolo 109 e prima delle «Disposizioni finali», le seguenti disposizioni:

«*TITOLO IV*

DELLE IMPUGNAZIONI PROPOSTE CONTRO LE DECISIONI DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Articolo 110

Nel giudizio d'impugnazione promosso contro le decisioni del tribunale contemplate negli articoli 49 e 50 dello statuto della Corte di giustizia della CECA, negli articoli 49 e 50 dello statuto della Corte di giustizia della CEE e negli articoli 50 e 51 dello statuto della Corte di giustizia della CEEA, la lingua processuale è identica a quella dell'impugnata decisione del tribunale di primo grado, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 2, lettere b) e c), e all'articolo 29, paragrafo 3, quarto comma del presente regolamento.

Articolo 111

1. L'impugnazione è proposta con il deposito di un'istanza presso la cancelleria della Corte o del tribunale.

2. La cancelleria del tribunale trasmette immediatamente il fascicolo di primo grado e, se del caso, l'atto d'impugnazione alla cancelleria della Corte.

Articolo 112

1. L'atto d'impugnazione contiene:

a) il nome e il domicilio della parte che propone l'impugnazione, detta parte ricorrente;

b) l'indicazione delle altre parti nel procedimento svoltosi dinanzi al tribunale;

c) i mezzi e gli argomenti di diritto;

d) le conclusioni della parte ricorrente.

L'articolo 37 e l'articolo 38, paragrafi 2 e 3 del presente regolamento si applicano all'impugnazione.

2. La decisione del tribunale che forma oggetto di gravame deve essere allegata all'atto d'impugnazione. Va fatta menzione della data in cui la decisione impugnata è stata notificata alla parte ricorrente.

3. Se l'atto d'impugnazione non è conforme all'articolo 38, paragrafi 2 e 3, o al paragrafo 2 del presente articolo, si applica l'articolo 38, paragrafo 7 del presente regolamento.

Articolo 113

1. Le conclusioni dell'atto di impugnazione debbono avere per oggetto:

— l'annullamento totale o parziale della decisione del tribunale,

— l'accoglimento, totale o parziale, delle conclusioni presentate in primo grado, esclusa ogni nuova conclusione.

2. L'impugnazione non può modificare l'oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al tribunale.

Articolo 114

L'atto di impugnazione è notificato a tutte le parti del procedimento svoltosi dinanzi al tribunale. Si applica l'articolo 39 del presente regolamento.

Articolo 115

1. Ogni parte del procedimento svoltosi dinanzi al tribunale può presentare una comparsa di risposta nel termine di due mesi a decorrere dalla notifica dell'atto d'impugnazione. Questo termine non può essere prorogato.

2. La comparsa di risposta contiene:

a) il nome e il domicilio della parte che la presenta;

b) la data in cui è stato notificato a tale parte l'atto d'impugnazione;

c) i mezzi e gli argomenti di diritto;

d) le conclusioni.

Si applica l'articolo 38, paragrafi 2 e 3 del presente regolamento.

Articolo 116

1. Le conclusioni della comparsa di risposta devono avere per oggetto:

— al rigetto totale o parziale dell'impugnazione oppure all'annullamento totale o parziale della decisione del tribunale,

— all'accoglimento, totale o parziale, delle conclusioni presentate in primo grado, esclusa ogni nuova conclusione.

2. La comparsa di risposta non può modificare l'oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al tribunale.

Articolo 117

1. L'atto di impugnazione e la comparsa di risposta possono essere integrati con una replica, una controreplica o una qualsiasi altra memoria, se il presidente a seguito di una domanda in tal senso proposta nel termine di sette giorni a decorrere dalla notifica della comparsa di risposta o della replica, lo ritenga necessario e lo autorizzi espressamente per consentire alla parte interessata di difendere il suo punto di vista o per acquisire elementi utili alla decisione sull'impugnazione.

2. Quando le conclusioni di una comparsa di risposta sono volte all'annullamento totale o parziale della decisione del tribunale in base ad un mezzo che non sia stato dedotto nell'atto d'impugnazione, la parte ricorrente o qualsiasi altra parte può presentare una replica il cui oggetto è limitato a tale aspetto, entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica della comparsa di risposta. Il paragrafo 1 si applica a tutte le memorie successive a tale replica.

3. Il presidente, quando autorizza il deposito di una replica, di una controreplica o di una qualsiasi altra memoria, stabilisce i termini entro cui tali atti devono essere presentati.

Articolo 118

Fatte salve le disposizioni che seguono, l'articolo 42, paragrafo 2, e gli articoli 43, 44, 55-90, 93, 95-100 e 102 del presente regolamento si applicano al procedimento d'impugnazione promosso dinanzi alla Corte contro una decisione del tribunale.

Articolo 119

Quando l'impugnazione è in tutto o in parte manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, può respingere, in qualsiasi momento totalmente o parzialmente l'impugnazione con ordinanza motivata.

Articolo 120

1. Dopo la presentazione delle memorie contemplate dall'articolo 115, paragrafo 1, ed eventualmente dall'articolo 117, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento, la Corte può decidere, su relazione del giudice relatore, sentiti l'avvocato generale e le parti, di statuire sull'impugnazione senza trattazione orale, a meno che una delle parti si opponga, sostenendo di non aver avuto appieno la possibilità di difendere il proprio punto di vista con la procedura scritta.

2. Quando la Corte statuisce sull'impugnazione senza trattazione orale, l'avvocato generale presenta le sue conclusioni oralmente in una pubblica udienza, la cui data è fissata dal presidente.

Articolo 121

La relazione di cui all'articolo 44, paragrafo 1, viene presentata alla Corte dopo che le memorie contemplate dall'articolo 115, paragrafo 1 e dall'articolo 117, paragrafi 1 e 2 del presente regolamento sono state depositate. Tale relazione contiene, oltre alle proposte previste all'articolo 44, paragrafo 1, una proposta in merito ad una eventuale applicazione dell'articolo 120, paragrafo 1 del presente regolamento. Se dette memorie non sono presentate, la stessa procedura si applica dopo la scadenza del termine per il loro deposito.

Articolo 122

Quando l'impugnazione è respinta, o quando l'impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest'ultima statuisce sulle spese.

Nei ricorsi di cui all'articolo 95, paragrafo 3 del presente regolamento:

— l'articolo 70 del presente regolamento si applica soltanto alle impugnazioni proposte dalle istituzioni della Comunità;

— in deroga all'articolo 69, paragrafo 2 del presente regolamento, la Corte può decidere, nelle impugnazioni proposte dai funzionari o da altri agenti di un'istituzione, che le spese vengano compensate interamente o in parte, nella misura richiesta dall'equità.

Se l'impugnazione viene ritirata si applica l'articolo 69, paragrafo 4.

Quando l'impugnazione proposta da uno Stato membro o da un'istituzione della Comunità non intervenuti nella controversia dinanzi al tribunale è accolta, la Corte può disporre che le spese vengano compensate o che la parte ricorrente vincitrice rimborsi a una parte soccombente le spese che la sua impugnazione le ha provocato.

Articolo 123

L'istanza d'intervento proposta alla Corte in un giudizio d'impugnazione deve essere depositata prima della scadenza del termine di tre mesi a decorrere dal deposito dell' atto d'impugnazione. La Corte, sentito l'avvocato generale, decide con ordinanza sull'ammissibilità dell'intervento.»

Articolo 2

Gli ex articoli già 110-113 delle «Disposizioni finali» del presente regolamento divengono rispettivamente gli articoli 124-127.

Articolo 3

Le presenti modifiche del regolamento di procedura, autentiche nelle lingue di cui all'articolo 29, paragrafo 1 del regolamento di procedura, sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ed entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione.